

Codice DB1425

D.D. 3 novembre 2014, n. 3007

Legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4 e s.m.i. - Autorizzazione ai sensi dell'articolo 6 del Regolamento forestale D.P.G.R. n. 8/R del 20 settembre 2011 e s.m.i. - Richiedente: Comune di Roburent (CN) - Interventi selvicolturali in Comune di Roburent - lotto boschivo comunale "Bertone III" - Istanza n. 2014/21342.

PRESO ATTO del D.lgs. 227/2001 e s.m.i.;

VISTA la Legge regionale 10/02/2009, n. 4 e s.m.i., articolo 14, lettera c);

VISTO il Regolamento forestale D.P.G.R. n. 8/R del 20/09/2011 e s.m.i. e D.P.G.R. 2/R del 21/02/2013 e s.m.i.;

VISTE l'istanza di autorizzazione n. 2014/21342 ed il progetto ad essa allegato, redatti dallo Studio Associato Ecoland - Via del Risorgimento n. 6 – 12084 Mondovì (CN), per conto del Comune di Roburent (CN), presentata alla Regione Piemonte - Settore Montagna – Sportello Forestale di Cuneo - prot. n. 42972/DB1425 class. 7.100.20 14 TGLPRO24 - 14/2014 – 30, in data 21/08/2014 e le relative integrazioni, richieste per l'intervento selvicolturale di "Taglio di un lotto boschivo comunale denominato Bertone III";

PRESO ATTO che il comune di Roburent è il possessore dei terreni boscati oggetto d'intervento e che non è presente un Piano Aziendale Forestale approvato;

PRESO ATTO del verbale d'istruttoria redatto dal Funzionario incaricato del Settore Montagna della Regione Piemonte in data 24/10/2014, nel quale si esprime parere favorevole all'effettuazione degli interventi selvicolturali proposti;

Tutto ciò premesso,

IL DIRETTORE

VISTI gli articoli n. 4 e n. 17 del D.Lgs. n. 165/2001;

VISTI gli articoli 17 e 18 della Legge regionale 28/07/2008, n.° 23;

determina

di autorizzare, esclusivamente dal punto di vista degli specifici aspetti forestali di competenza, ai sensi dell'articolo 14 della Legge regionale 10/02/2009, n. 4 e s.m.i. ed ai sensi dell'articolo 6 del Regolamento Forestale 8/R/2011 e s.m.i., il comune di Roburent all'esecuzione degli interventi selvicolturali in Comune di Roburent, per il "Taglio del lotto boschivo comunale denominato Bertone III" così come descritti nel progetto d'intervento prot. n. 42972/DB1425 class. 7.100.20 14 TGLPRO24 - 14/2014 - 30 in data 21/08/2014 e nelle integrazioni, rispettando le prescrizioni di seguito indicate:

- l'intervento dovrà essere effettuato sulla superficie così come indicato nella planimetria allegata al progetto ed essere conforme allo stesso;
- eventuali varianti al tipo d'intervento ed ai parametri progettuali dovranno essere

preventivamente autorizzati;

- il taglio dovrà avere inizio dalle aree campione, in modo tale da essere d'indicazione per la tipologia d'intervento selvicolturale;
- le piante dovranno essere rilasciate in modo tale da mantenere e garantire la protezione del versante da qualsiasi forma di dissesto idrogeologico quali erosione del terreno rotolamento di sassi e movimenti del manto nevoso. Sarà cura del Progettista/Direttore dei Lavori valutare se sia necessario mantenere una copertura maggiore e/o predisporre l'eventuale rilascio di piante atterrate;
- il quantitativo della massa legnosa esboscata non dovrà superare quanto indicato nel progetto;
- il quantitativo della massa legnosa minimo da rilasciare dovrà essere quello indicato nel progetto, nel caso in cui tale indice non venga raggiunto si dovrà provvedere ad esboscare un minor quantitativo di legname;
- considerato che il progetto ribadisce quanto segue "... a partire dalla classe diametrica di 20 cm, le piante della componente a fustaia da prelevare sono state contrassegnate sul fusto con vernice di colore rosso", si ritiene che quelle senza alcun contrassegno dovranno essere rilasciate a dotazione del bosco;
- si dovrà rispettare quanto indicato dall'articolo 34 (Chiusura dei cantieri a conclusione degli interventi selvicolturali) del reg. for. n. 8/R del 20/09/2011 s.m.i.;
- in riferimento al piano al piano pluriennale dei tagli, i lavori dovranno concludersi entro tre anni dalla data dell'Autorizzazione regionale, ai sensi dell'articolo 6 (Autorizzazione con progetto d'intervento), comma 4.

Ai sensi dell'articolo 6, comma 5, entro sessanta giorni dalla conclusione dell'intervento dovrà essere trasmessa alla Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Economia Montana e Foreste - Settore Montagna - Corso De Gasperi n. 40 – 12100 Cuneo - la dichiarazione di regolare esecuzione dei lavori, redatta da un tecnico forestale abilitato.

Sarà cura del Direttore dei Lavori garantire il rispetto del progetto presentato, rispettando e facendo rispettare quanto indicato nella presente Autorizzazione e per quanto non espresso, le prescrizioni dettate dal Regolamento Forestale n. 8/R del 20/09/2011 s.m.i.

Dovranno essere rispettati gli articoli 3 (Effetti dell'iscrizione all'Albo) e 12 (Norme finali e transitorie) del Regolamento regionale "Disciplina dell'albo delle imprese forestali del Piemonte" – Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 2/R del 08/02/2010 e s.m.i.

La presente Autorizzazione non esonera dall'obbligo di dotarsi di ogni altra autorizzazione eventualmente necessaria in applicazione della normativa vigente.

Dovranno inoltre essere rispettate tutte le normative vigenti in materia di sicurezza.

La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della Legge regionale 12.10.2010, n. 22.

La presente Determinazione è inoltre soggetta a pubblicazione, ai sensi dell'articolo 23, comma 1, lettera a) del D.lgs. n. 33/2013.

Il Direttore vicario
Andrea Tealdi